

Decontribuzione Sud e incentivi assunzione giovani e donne svantaggiate – Proroga al 30/06/2022 – INPS, msg. n. 403/2022 – Nota di approfondimento

Con il [messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022](#), l'INPS comunica che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 171 *final* dell'11 gennaio 2022, ha **prorogato al 30 giugno 2022** (termine finale di operatività del c.d. *Temporary Framework*¹) l'applicabilità delle seguenti agevolazioni:

- **decontribuzione sud**, di cui all'art. 1 commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021)²;
- **esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36**, di cui all'art. 1 commi da 10 a 15 della medesima legge³;
- **esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate**, di cui all'art. 1 commi da 16 a 19 della legge stessa.⁴

Di conseguenza, la Decontribuzione Sud potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022; gli esoneri contributivi, dal canto loro, potranno trovare applicazione anche con riferimento agli eventi incentivati (ossia assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

Si ricorda che le suddette agevolazioni sono concesse ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante il c.d. *Temporary Framework*⁵, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto, le stesse sono, tra l'altro, soggette all'autorizzazione della predetta Commissione. La precedente autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2021.⁶

Con l'occasione, l'INPS comunica, altresì, che la Commissione europea, con la sesta modifica apportata alla disciplina del *Temporary Framework*, ha previsto l'innalzamento del massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione citata. Questo massimale è ora fissato a 2,3 milioni di euro per le imprese operanti nella generalità dei settori.⁷

Pertanto, ai fini della legittima applicazione delle suddette agevolazioni, dovrà tenersi conto del nuovo massimale.

Infine, con riferimento all'esonero contributivo per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di donne svantaggiate e, nello specifico, di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*", l'INPS precisa che, per l'individuazione dei settori e delle

¹ Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

² Cfr. da ultimo comunicazione Ance del 9 luglio 2021.

³ Cfr. da ultimo comunicazione Ance dell'8 ottobre 2021.

⁴ Cfr. da ultimo comunicazione Ance del 3 novembre 2021.

⁵ Cfr. nota 1.

⁶ Si ricorda che, con specifico riferimento ai citati esoneri contributivi per l'assunzione di giovani e di donne, l'autorizzazione riguardava le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021.

⁷ Si precisa, per completezza di informazione, che dalle agevolazioni rientranti nel *Temporary Framework* sono escluse le imprese del settore finanziario; inoltre, sono previsti massimali diversi e più limitati sia per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli che per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, n. 402 del 17 dicembre 2021 ([cfr. comunicazione Ance del 21 dicembre 2021](#)).

Da ultimo, per le modalità di fruizione delle suddette agevolazioni l'INPS rinvia alle indicazioni già fornite.